



**COMUNE DI RICENGO
(Provincia di Cremona)**

**BILANCIO DI PREVISIONE
2026-2027-2028**

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati;
6. il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMENT/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli eventuali oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

anno	Competenza entrata	Competenza spesa	Cassa entrata	Cassa spesa
2026	3.152.660,32	3.152.660,32	3.193.871,00	3.857.984,49
2027	2.975.954,15	2.975.954,15		
2028	2.971.170,72	2.971.170,72		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026/2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per il triennio 2026/2028 si è ritenuto di mantenere invariate le aliquote, detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici fatta eccezione per le tariffe TARI le quali vengono applicate sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie indicate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro ente;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021), sono garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026/2028 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e

organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. La scadenza per l'approvazione del PIAO è fissata al 31 gennaio dell'anno di riferimento (30 giorni dopo approvazione bilancio) che per l'anno 2026, essendo prorogato il termine di approvazione al 28 febbraio 2026, è quindi fissato al 30 marzo 2026.

- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente alle spese di investimento;
- 5) politica di indebitamento: non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio. I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026/2028, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: - pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; - equilibrio di parte corrente; - equilibrio di parte capitale.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale. Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario. E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. Si segnala che il tasso dell'interesse legale per il 2026 passa dal 2,0% al 1,6% (articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2025).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti). Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta. La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o

in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	Aliquota stabilità dalla legge	Aliquota minima	aliquota massima	aliquota massima ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente	Esente	Esente	non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%	0	0,6%	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che sono individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti. Risulta emanato il decreto MEF del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta

2025, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2025 in poi. Il D. Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti. Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risiede e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case". Con decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. In materia di agevolazioni IMU, con particolare riferimento alla riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni a canone concordato, è intervenuta la precisazione dell'art. 7 del DL 73/2022, ai sensi del quale l'attestazione di conformità agli accordi territoriali può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, purché aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata. Il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 18 del 30.07.2020. Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a euro 300.000,00. Lo stanziamento è stato previsto applicando le sottoelencate aliquote IMU, le stesse applicate per il 2025:

tipologia immobili	Aliquota 2026
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6,00 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0
terreni agricoli	10,6 per mille
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (la quota fissa dello 7,60 per mille è riservata allo Stato)	10,6 per mille
altri immobili (non esenti)	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade. Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio. Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto,

dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020). L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione). Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali. E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA). La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 – art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa. La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione. Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00. Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti. La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D. Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D. Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del

50%. Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

RECUPERO EVASIONE IMU

Attività di accertamento sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 20.000,00 per gli anni 2026-2027-2028.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accettare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. Il Comune di Ricengo ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2026/2028. La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 4 a 3) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni. Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF.

Per l'anno 2026 l'aliquota unica viene confermata nell'attuale 0,65%. Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari ad € 200.000,00 per l'anno 2026, € 203.000,00 per il 2027 e € 204.000,00 per l'anno 2028.

TASSA RIFIUTI – TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti. Il nuovo [Metodo Tariffario Rifiuti \(MTR-3\) 2026-2029](#), approvato da ARERA con delibera 397/2025/R/RIF, disciplina la

TARI per il terzo periodo regolatorio quadriennale. Basato sulla copertura dei costi efficienti, introduce incentivi per la differenziata, nuove componenti di costo operativo e meccanismi di "sharing" per valorizzare i ricavi da materiali. Sulla base di tali atti va definito il PEF per il biennio 2026/2027 annualità 2026 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2026. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti. In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziati a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori: a tal proposito si precisa che con deliberazione di C.C. n. 18 del 31.05.2022 il Comune di Ricengo aveva posizionato l'ente nell'ambito della schema 1° della matrice. Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024. L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. L'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei predetti atti coincide con il termine (prorogato) per la deliberazione del bilancio di previsione. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), con propria deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, avente ad oggetto "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", ha istituito le componenti perequative unitarie da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come segue:

UR1,a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

La componente perequativa UR3, istituita da [ARERA](#) (Delibera 133/2025/R/RIF e DPCM 21 gennaio 2025), è un contributo obbligatorio di 6 euro annui applicato a tutte le utenze TARI (domestiche e non) dal 2025 per finanziare il "Bonus sociale rifiuti". Questo sovrapprezzo viene versato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). La componente UR3 si somma ad

altre componenti perequative (UR1, UR2) introdotte nel sistema dei rifiuti per garantire la copertura dei costi legati a benefici sociali o ambientali. Ecco i dettagli principali:

- **Finalità:** Finanziare il bonus sociale sui rifiuti per le famiglie in disagio economico.
- **Importo:** 6 euro per utenza, solitamente addebitati una volta l'anno nel bollettino TARI, spesso nel saldo.
- **Applicazione:** È dovuta sia da utenze domestiche che non domestiche.
- **Normativa:** Introdotta con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF, attuativa del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24.
- **Struttura:** Non incide sul Piano Economico Finanziario (PEF) del comune, ma è un'aggiunta tariffaria finalizzata alla perequazione.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Ricengo provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 31 luglio 2026, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO. Nel Comune di Ricengo non è applicata l'imposta di soggiorno. Il Comune non è incluso negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 195.125,00 è stato inserito sulla base dei dati 2025 in attesa dei dati 2026 che saranno comunicati dal Ministero.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati. La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione. Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali. Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali). Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale. Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente

del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

Si indicano di seguito i principali contributi previsti per il triennio 2026/2028:

FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI: i commi 496-501 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023) istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio (obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali, obiettivi di servizio per il trasporto scolastico di studenti disabili e obiettivi di servizio per asili nido).

La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 della medesima legge di bilancio, mantenendo le finalità cui sono destinate le relative risorse.

La dotazione del Fondo è determinata come segue (importi espressi in milioni di euro): Anno	Servizi sociali comunitari	Asili nido	Trasporto studenti disabili	Fondo Equità Livello Servizi
2025	458,9	300,0	100	858,9
2026	519,9	450	100	1.069,9
2027	588,9	1.100	120	1.808,9
2028	656,9	1.100	120	1.876,9
2029	725,9	-	-	725,9
2030	763,9	-	-	763,9

Più specificamente:

le risorse del nuovo Fondo destinate al finanziamento dei **servizi sociali comunitari** svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono stanziate fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026.

Per il Comune di Ricengo si stima che gli importi che verranno erogati per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per il sociale siano di € 5.200,00 per il triennio 2026/2028.

Le risorse del Fondo destinate all'incremento dei posti negli **asili nido** (sia nei comuni delle RSO che nei comuni della regione Sicilia e della Sardegna) sono stanziate fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale.

Per il Comune di Ricengo si stima che gli importi che verranno erogati per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per asili nido siano di € 30.673,00 per il triennio 2026/2028.

Le risorse del Fondo destinate al potenziamento del servizio di **trasporto scolastico di studenti disabili** frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nei comuni delle RSO e nei comuni della regione Sicilia e della Sardegna, sono stanziate fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l'utilizzo di tali risorse al decreto del Ministro dell'interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo. Per il Comune di Ricengo non sono state assegnate risorse per l'anno 2026.

TRASFERIMENTO PER INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: anche se non sono ancora stati definiti gli importi e i limiti per l'anno 2026 con decreto Ministeriale, per cui tali somme sono da controllare anche in funzione della relativa spesa prevista: € 10.035,00 per il triennio 2026/2028;

- Incremento dell'indennità di funzione del Sindaco fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 57-quater del D.L. 124/2019; il ristoro previsto per il Comune di Ricengo è pari a € 2.365,85;
- Incremento dell'indennità di funzione dei Sindaci delle regioni a statuto ordinario, parametrando al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni (€ 13.800,00 lordi mensili), nella misura del 100% dal 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 583-587 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità è stato istituito dal Governo italiano attraverso gli articoli 1, commi 210-216 della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Questo fondo, operativo dal 1° gennaio 2024, è gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I criteri di ripartizione per singolo ente vengono individuati con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con i Ministri dell'Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Città-Stato ed Autonomie Locali entro il 30 giugno. L'importo stimato inserito a bilancio è pari ad € 3.249,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 508 DELLA LEGGE N. 213/2023 (COVID-19): il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2024, ha stabilito un riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 508 della Legge n. 213/2023 (Covid-19), da destinare prioritariamente e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Per il Comune di Ricengo le risorse assegnate e iscritte nel bilancio di previsione 2026/2028 sono le seguenti:

2026	2027
€ 7.441,00	€ 7.441,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti della Regione riguardano:

- assistenza scolastica negli istituti di scuola secondaria di 2° grado: € 30.000,00 per il triennio 2026/2028 in considerazione degli alunni interessati.

TITOLO 3° ENTRATE:

Per quanto concerne le altre entrate di natura extratributaria, le previsioni sono state inserite in linea con l'andamento storico delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lettera b) della Legge 196/2009, le entrate ricorrenti sono quelle che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo. Per quanto attiene le poste connotate come non ricorrenti dai principi contabili, queste comprendono, per la parte corrente, le entrate per sanzioni e per evasione tributaria oltre che le poste inerenti le consultazioni elettorali.

Tuttavia, si tratta di voci che hanno un andamento storico consolidato e pertanto, oltre alle somme destinate alle consultazioni elettorali, sono destinate alla spesa anche ripetitiva del bilancio.

Tenendo conto di tale articolato contesto, oltretutto in continua evoluzione, le previsioni di bilancio sono state formulate secondo i seguenti criteri:

finanziamento delle spese obbligatorie;

programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00 come previsto dalla normativa in materia;

analisi dell'andamento storico delle entrate e delle spese, anche per quanto riguarda la cassa;

modifiche normative intervenute rispetto all'esercizio precedente;

definizione delle spese correnti in relazione ai vincoli normativi ed ai fondi statali;

programmazione della spesa in conto capitale compatibilmente con i vincoli di cassa e di avanzo di amministrazione, stante le limitate entrate straordinarie;

coerenza con i principi dell'armonizzazione, in particolare per quanto riguarda la scadenza dell'obbligazione (esigibilità);

prudenza.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata,

l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali accantonate rientrano il fondo spese per indennità di fine mandato ed il fondo per rinnovi contrattuali.

Dall'anno 2025 inoltre è stato previsto l'accantonamento quale taglio alla spesa pubblica per il periodo 2025/2029 che confluirà al termine dell'esercizio nella quota di avанzo destinata agli investimenti.

Dall'anno 2025 viene inoltre previsto anche l'accantonamento delle componenti perequative TARI da destinare all'avanzo per la successiva applicazione al bilancio con variazione al fine del pagamento dovuto ad ARERA.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100 per cento.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa e le entrate da tributi in autoliquidazione (IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF).

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione:

- la Tassa Rifiuti (TARI)
- sanzioni per violazione norme al Codice della Strada
- contributi dall'utenza per servizi mensa e trasporto scolastico
- fitti da fabbricati comunali

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti è stato determinato sulla base di dati extra-contabili.

La media è stata calcolata secondo le seguenti modalità:

- ✓ per le entrate: media semplice applicata al rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza eserc. X + incassi di competenza eserc. X+1 in c/ residui eserc. X
accertamenti eserc. X

In tale fattispecie è stato necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno – considerando quindi gli anni 2020-2024 (in applicazione alle istruzioni contenute nell'allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in particolare nell'esempio n. 5 “Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità”).

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

La percentuale pari al 100 delle medie determinate, è stata applicata allo stanziamento di competenza 2026/2028 per il totale.

ENTRATE	E	SPESE	NON	RICORRENTI
----------------	----------	--------------	------------	-------------------

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- b) condoni
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- d) entrate per eventi calamitosi
- e) alienazioni di immobilizzazioni

- f) accensione di prestiti
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali
- b) ripiani disavanzi pgressi di aziende e società e altri trasferimenti in conto capitale
- c) eventi calamitosi
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) investimenti diretti
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

E’ opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Per quanto riguarda le entrate e spese non ricorrenti previste nel bilancio 2026/2028:

entrate CORRENTI non ricorrenti destinate a spesa corrente	2026	2027	2028
Rimborso spese elettorali	20.000,00	20.000,00	20.00.000
Spese CORRENTI non ricorrenti			
Consultazioni elettorali	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi spese legali

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi spese legali”.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti. L’obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche

amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551). La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite; Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata. L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022. La Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Le società partecipate dal Comune non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 e/o all'art. 2482-ter del codice civile e, pertanto, non si è reso necessario alcun accantonamento per copertura perdite.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" per un importo di € 2.000,00, pari ad una mensilità con l'aggiunta degli oneri riflessi a carico ente (IRAP), che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

4. Fondo accantonamento rinnovi contrattuali.

E' stato accantonato un fondo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici pari ad € 6.000,00 in quanto l'attuale contratto che è in fase finale di sottoscrizione era riferito al triennio 2022/2024.

5. Fondo garanzia debiti commerciali.

Normato ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente. L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente. L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti. Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per l'esercizio 2023 è stato elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente con invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa a tale esercizio e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Poiché il Comune di Ricengo ha un saldo derivante dallo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2025 pari ad € 0 (su un totale delle fatture ricevute nell'anno 2025 di € 856.398,49) e i termini di pagamento delle fatture sono rispettate con un indicatore di ritardo di meno 25 giorni (30 giorni dalla ricezione della fattura), non si rende necessario l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

IVA a debito

Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ricengo I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti: • Impianti sportivi; • Mensa e trasporto scolastico • Illuminazione votiva del cimitero; • Proventi derivanti dalla concessione del metano; • Proventi derivanti dall'uso dei locali comunali e proventi da servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su richiesta.

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2024 è stata regolarmente trasmessa entro il termine di legge (28 aprile 2025).

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 6.000,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 4.027,85.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 6.000,00.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione, che non risulta ancora quantificato non essendo ancora stato presentato lo schema di conto consuntivo 2025;

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2026/2028 verrà presentata da parte della giunta prima dell'approvazione dello schema del Rendiconto di gestione 2025.

Per tale motivo sono stati predisposti i modelli relativi alla quantificazione e destinazione dell'avanzo 2025 presunto.

Al bilancio è stata inoltre applicata la quota di restituzione delle risorse Covid stanziata tra le voci di "avanzo vincolato da leggi e principi contabili" per le annualità 2026/2027 a completamento delle quattro rate stabilite (€ 5.785,00) e la quota accantonata per componenti perequative TARI annualità di pagamento 2026 per € 1.227,20.

Sono stati anche inseriti gli importi relativi ai bandi PNRR digitale per i quali è stata presentata domanda e sono in fase di realizzazione i vari bandi con uguale importo in entrata e spesa.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presunte della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura. Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato. Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Ricengo esso ammonta complessivamente ad € 1.135.330,66 di cui la quota libera risulta provvisoriamente di € 921.200,52.

Con Decreto 19/06/2024 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stati rideterminati gli importi dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 e sono state disposte le modalità di restituzione degli stessi, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Per il Comune di Ricengo l'importo complessivo dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 è pari ad € 23.140,00 che l'Ente provvede a restituire nei quattro anni previsti per € 5.785,00 annui. Precisamente, l'Ente accerterà in entrata le somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e impegnerà in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Si è applicato al bilancio per il periodo 2026/2027 come sopra citato la quota delle rate dovute quale restituzione del contributo ministeriale Covid per cui si è elaborato anche il prospetto A2 relativo alle quote vincolate per legge e principi contabili, che evidenzia nel dettaglio tali somme. Lo stesso vale per la quota applicata per le componenti perequative TARI di cui al prospetto A1.

Il Comune di Ricengo non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026 di altre quote di avано presunto ma ha comunque provveduto a compilare, sulla base del risultato di tale avanzo presunto, anche il rimanente prospetto A3 relativo al dettaglio delle quote destinate agli investimenti.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio l'FPV è stato quindi inserito in via provvisoria e sarà eventualmente rideterminato dopo il riaccertamento ordinario dei residui e la sua quantificazione definitiva.

CASSA VINCOLATA

Si richiama la Legge n. 95/2024, di conversione al D.L. n. 60/2024 (art. 6, comma 6-octies del Decreto Coesione), la quale ha apportato delle semplificazioni alla cassa vincolata, limitando la disciplina dei vincoli solo alle voci finanziate da mutui e trasferimenti, eliminando i vincoli imposti

per legge (sanzioni del codice della strada, imposta di soggiorno, proventi dei parcheggi, proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, nonché la quota del 10 per cento delle alienazioni immobiliari destinata all'estinzione anticipata dei mutui), inizialmente previsti dalla delibera n. 17/2023 della Corte dei Conti – sez. Autonomie. Al 31/12/2025 l'ammontare della cassa vincolata risulta essere di € 17.665,71.

SPENDING REVIEW

1. La Legge n. 178/2020, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ha introdotto un contributo alla finanza pubblica da parte dei Comuni pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze, emanato in data 29/03/2024, ha determinato i criteri di riparto e gli importi a carico di ciascun Ente Locale; per il Comune di Ricengo, il concorso alla finanza pubblica è definito in € 2.500,00 per ciascuno degli anni 2024-2025, somma che l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025. Quindi per l'anno 2026 non viene stanziato nulla.

1. La Legge n. 213/2023, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ha introdotto un contributo alla finanza pubblica da parte dei Comuni pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 e tenuto conto delle risorse del PNRR. Il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze, emanato in data 30/09/2024, ha determinato i criteri di riparto e gli importi a carico di ciascun Ente Locale; per il Comune di Ricengo, il concorso alla finanza pubblica viene evidenziato nella seguente tabella:

2026	2027
€ 6.070,00	€ 6.050,00

PNRR e relativi progetti

Il comune ha provveduto nel corso degli scorsi anni alla partecipazione a bandi ministeriali per l'attribuzione di risorse per poter realizzare alcuni progetti digitali. Alcuni sono già stati terminati nel corso degli anni 2024 e 2025 mentre alcuni sono confluiti completamente o parzialmente, entrata e spesa, nell'anno 2026 e risultano sotto riportati:

Entrata	Importo	Spesa	Importo
20101.01.0008 PNRR digitale cloud	33.885,00	01111.03.0016 PNRR digitale cloud	33.885,00
40200.01.0016 PNRR digitale SUAP	4.818,05	01112.02.0009 PNRR digitale SUAP	4.818,05
40200.01.0017 PNRR digitale STATO CIVILE	3.928,40	01112.02.0010 PNRR digitale STATO CIVILE	3.928,40
40200.01.0018 PNRR digitale SUAP enti terzi	3.245,49	01112.02.0011 PNRR digitale SUAP enti terzi	3.245,49
40200.01.0019 PNRR digitale numeri civici	4.326,40	01112.02.0012 PNRR digitale numeri civici	4.326,40
40200.01.0020 PNRR digitale SUE	4.266,08	01112.02.0013 PNRR digitale SUE	4.266,08

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili (solo contributi), si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Ad approvazione del rendiconto 2025 e definizione dell'avanzo disponibile si provvederà ad una variazione di bilancio con la quale verranno inserite delle opere programmate dall'ufficio tecnico e coperte dall'entrata di tale avanzo non avendo in sede di bilancio coperture finanziarie.

Sono indicate inoltre opere generiche ancora da individuare in dettaglio con riferimento alle entrate derivanti da “cessione aree comunali da superficie a proprietà” per € 30.000,00, da “contributo regionale danni grandine” per € 22.660,00 e per “contributo statale conto termico 3.0” per € 50.000,00. Quest’ultima vincolata alla specifica spesa al PEG 04022.02.0004 “efficientamento locali scolastici”.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Ricengo non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Ricengo detiene partecipazione societaria sono i seguenti:

Dirette:

- **Padania Acque S.p.A.**, C.F. 00111860193, nella misura di n. 140282 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52), pari al 0,2161 % del capitale sociale;
- **Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.p.a.**, c.f. 01321400192, nella misura di n. 16.988 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00, pari al 0,8494% del capitale sociale;

ed indirette:

- Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A - c.f. 01199970193
- Rei – Reindustria Innovazione società consortile a r.l. - c.f. 01087440192
- GAL Terre del Po 2.0 società consortile a r.l. - P. IVA | C.F. 02714120207
- GAL Terre del Po società consortile a r.l. nella prospettiva del compimento dell'iter di liquidazione - - c.f. 02505240206
- GAL Oglio Po società consortile a r.l. - Codice Fiscale / P.IVA: 01651340190

Il Comune di Ricengo partecipa direttamente anche nella seguente “azienda speciale”: codice fiscale società partecipata 01397660190

Denominazione COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA a.s.c.

Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è un ente strumentale costituito da 48 Comuni dell'ambito distrettuale cremasco.

Comunità Sociale Cremasca a.s.c. ha sede a Crema in Piazza Duomo n. 25. L'azienda speciale consortile ha come scopo la gestione associata dei servizi alla persona mediante:

La gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel piano di zona dell'ambito distrettuale cremasco;

La gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli enti consorziati che gli stessi conferiscono all'Azienda;

La gestione di ulteriore attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, socio sanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

La gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento.

Anno di costituzione della società 2006

Forma giuridica Azienda speciale e di Ente locale

Quota di partecipazione diretta del Comune 1,08%

Ricengo, 06 febbraio 2026

La responsabile dell'area finanziaria
Erminia Opici

documento firmato digitalmente